

**Regolamento  
Rendita Integrativa Temporanea Anticipata  
- R.I.T.A. -**

## **1. FINALITA'**

La finalità della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (di seguito R.I.T.A.) è quella di offrire, tramite le forme pensionistiche complementari, un sostegno finanziario agli iscritti che sono prossimi al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che hanno i requisiti indicati nell'art. 11 c. 4 del D.Lgs 252/2005.

La nuova prestazione trova applicazione dal 1° gennaio 2018.

## **2. REQUISITI**

Per usufruire della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), gli iscritti devono possedere i seguenti requisiti:

Tipo "A" – Per contribuzione

1. cessazione dell'attività lavorativa,
2. raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa;
3. maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA, di un requisito contributivo complessivo nei regimi obbligatori di appartenenza di almeno 20 anni;
4. maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Oppure, in alternativa, la RITA è riconosciuta agli aderenti con i seguenti requisiti:

Tipo "B" – Per inoccupazione

1. cessazione dell'attività lavorativa;
2. inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi;
3. raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine di cui al precedente punto 2;
4. maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

La sussistenza dei requisiti sopra indicati non è vincolata al rilascio di un'apposita comunicazione da parte dell'INPS.

Quanto alla documentazione idonea a comprovare il possesso del requisito contributivo previsto, potrà essere acquisito tramite Estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal casellario dei lavoratori attivi accessibile tramite sito oppure estratti conto rilasciati dagli enti previdenziali di appartenenza dei lavoratori richiedenti la RITA.

### **3. MODALITA' DI EROGAZIONE**

La prestazione consiste nell'erogazione di un capitale frazionato in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia, quale prevista al momento di presentazione della richiesta, in base alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti. La forma pensionistica complementare è competente a procedere direttamente alla erogazione della RITA.

Il montante di cui si chiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuto in gestione dalla forma pensionistica complementare, così da poter beneficiare dei relativi rendimenti. Salvo diversa volontà dell'iscritto, da esprimersi al momento della richiesta, la porzione di montante sarà riversata nel comparto più prudente del fondo pensione.

La periodicità del frazionamento è Trimestrale. Agli aderenti richiedenti la RITA di cui al precedente tipo "A" potrà essere attribuito un frazionamento mensile, fermo restando un massimo di 4 rate per anno.

Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta, in base ai valori quota dei singoli comparti, così come determinati dall'andamento dei mercati finanziari.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'iscritto conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita a valere sulla porzione residua di montante individuale, comprese le anticipazioni.

L'associato potrà esercitare la facoltà di revocare l'erogazione della RITA dando informazione al Fondo Pensione con comunicazione datata e sottoscritta dallo stesso, con conseguente cessazione dell'erogazione delle rate residue.

Nel caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale residua.

In caso di premorienza dell'iscritto in corso di percezione di RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo la normativa in materia vigente (art.11, comma 3, del D.Lgs. 252/2005 e art. 10, commi 3-ter e 3-quater del D.Lgs. 124/1993)

Alle rate di RITA si applicano i medesimi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art. 11, comma 10, del D.Lgs. 252/2005.

## **4. COSTI**

Le spese dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi sono pari a:

Per avvio	non previste
Per l'erogazione di ogni rata di RITA	Euro 4,00
Per revoca	non previste

## **5. TRATTAMENTO FISCALE**

Alla parte imponibile delle rate di RITA verrà applicata la ritenuta a titolo d'imposta del 15% riducibile di uno 0,30% per ogni anno superiore al 15° di iscrizione al fondo, fino al raggiungimento dell'aliquota minima del 9%. Per quanto concerne la parte imponibile delle prestazioni si rinvia al Documento sul regime fiscale del fondo pensione, evidenziando in ogni caso che sui montanti accumulati prima del 2007 si applica la tassazione introdotta con il D.M. 252/2005.

## **6. MODALITA' DI RICHIESTA**

Per usufruire della nuova misura l'iscritto deve presentare l'apposito Modulo per la richiesta della prestazione disponibile nel sito web del Fondo. Devono essere altresì presentati, a pena di nullità della richiesta, i documenti a corredo indicati nel modulo.

## **7. COMUNICAZIONE PERIODICA**

In occasione della Comunicazione periodica inviata annualmente agli iscritti al Fondo, verrà data informazione del numero di rate pagate e relativa imposta nonché di quelle residue con evidenza della data dell'ultimo accredito. Verrà altresì data informazione del comparto interessato dalle uscite e delle eventuali spese a carico dell'Associato che il Consiglio di Amministrazione dovesse deliberare in relazione ai costi amministrativi effettivamente sostenuti.